



PROPOSTA PER L'INTRODUZIONE DELLO JUS ITALIAE

ART. 1

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Il comma 1, lettera a), non si applica al figlio nato all'estero in possesso di altra cittadinanza, i cui ascendenti in linea retta di primo, secondo e terzo grado sono nati all'estero.”;

b) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Il comma 1 non si applica ai nati all'estero, ivi adottati, in possesso di altra cittadinanza, i cui ascendenti adottivi in linea retta di primo, secondo e terzo grado sono nati all'estero”;

c) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Lo straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del quinto anno di età, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni nel territorio nazionale per almeno dieci anni e che vi abbia frequentato regolarmente per almeno dieci anni e completato con esito positivo i corsi di studio rientranti nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, secondo la disciplina vigente, presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. Prima del compimento della maggiore età la dichiarazione è resa dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale. Il minore straniero che acquista la cittadinanza ai sensi del presente comma, se in possesso di altra cittadinanza, può rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età.”;

- d) All'articolo 9-ter le parole "ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei", sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi prorogabili fino al massimo di diciotto mesi"
- e) all'articolo 10-bis, comma 1, al primo periodo, dopo le parole "la cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "la cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, commi 2 e 2-bis,".

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il governo adegua il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, alle disposizioni di cui all'articolo 1.

Art. 2

(Contributo per le procedure di riconoscimento della cittadinanza)

1. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992 o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
2. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente ad un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dall'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.
4. Entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni smaltiscono le pratiche giacenti.
5. All'articolo 7-bis dell'allegato recante la tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, le parole «euro 300,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600,00».
6. All'articolo 1, comma 429, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «di 300 euro» sono soppresse.

NOTA:

All'**articolo 1, lettera a)** si riduce la possibilità di trasmissione della cittadinanza per ius sanguinis. Lo straniero con sangue italiano non potrà più avere la cittadinanza se i genitori, i nonni e i bisnonni sono nati all'estero. Questa disposizione si applica esclusivamente ai nati dopo l'entrata in vigore di questa legge.

La **lettera b)** applica le stesse disposizioni previste dalla lettera a) a chi viene adottato all'estero da oriundi. Ciò significa che l'adottato all'estero da oriundi italiani non otterrà la cittadinanza se i genitori adottivi i nonni e i bisnonni adottivi sono nati all'estero.

La **lettera c)** introduce lo Jus Italiae. Si prevede che lo straniero nato in Italia o lo straniero che arriva in Italia entro il compimento del quinto anno di età, che risiede ininterrottamente per dieci anni in Italia e frequenta e supera le classi della scuola dell'obbligo (5 anni elementari, 3 anni di medie, 2 di superiori) può ottenere la cittadinanza italiana (a 16 anni). Finché è minorenni la richiesta deve essere fatta da un genitore. Se il genitore non esercita questa facoltà, il ragazzo potrà chiedere la cittadinanza al compimento del diciottesimo anno.

La **lettera d)** riduce i tempi di attesa, portandoli dagli attuali tre anni (24 mesi prorogabili fino a un massimo di 36 mesi) ad uno anno prorogabile di ulteriori 6 mesi (12 mesi prorogabili fino a un massimo di 18 mesi), previsti per dare risposta alle domande di ottenimento della cittadinanza richiesta a seguito di matrimonio, adozione di maggiorenne, residenza (decennale o quadriennale a seconda che il richiedente sia extracomunitario o comunitario) sul territorio italiano.

La **lettera e)** è una mera disposizione di coordinamento relativa alla perdita di cittadinanza in caso di condanna definitiva per determinati reati conseguente all'introduzione dell'acquisto della cittadinanza per Jus Italiae.

L'**articolo 2** riconosce ai comuni la facoltà di aumentare a 600 euro il contributo per le pratiche relative al riconoscimento della cittadinanza richiesta dagli oriundi, e allo stesso tempo si prevede il medesimo innalzamento a 600 euro del costo della documentazione che deve essere prodotta dai consolati per le medesime richieste di cittadinanza. Prevede altresì 1 anno di tempo per i comuni, per lo smaltimento delle pratiche giacenti.

Paolo Barelli

Presidente gruppo parlamentare

Forza Italia Camera

Maurizio Gasparri

Presidente gruppo parlamentare

Forza Italia Senato